

LAMBERTI S.p.A

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

<p>1. Definizioni</p> <p>"Cliente" significa Lamberti S.p.A. (C.F. 04453840151/P. IVA IT01425250121), con sede legale in Via Piave, 18, 21041, Albizzate (VA), Italia, nonché qualsiasi società del Gruppo con sede in Italia.</p> <p>"Condizioni Generali" significa i presenti termini e condizioni generali di acquisto.</p> <p>"Contratto" significa il contratto per la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi concluso tra la Cliente e il Fornitore, composto dalle presenti Condizioni Generali, dall'Ordine e dai relativi allegati.</p> <p>"Diritti di Proprietà Intellettuale" o "IPR" indica marchi e altri segni distintivi, invenzioni e brevetti, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, software, librerie, hardware, banche dati, opere dell'ingegno, copyright, know-how e segreti commerciali in generale e qualsiasi altro bene immateriale suscettibile di costituire oggetto di diritti, siano tutti i precedenti registrati o meno e suscettibili di registrazione o meno.</p> <p>"Fornitore" significa qualsiasi persona fisica o giuridica che accetta, o dà esecuzione a, un ordine di acquisto emesso dal Cliente.</p> <p>"Gruppo" significa qualsiasi società (inclusa la Cliente) che sia direttamente o indirettamente controllata da Lamberti S.p.A.</p> <p>"Informazioni Riservate" significa tutte le informazioni che possono essere comunicate dalla Cliente verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, materiale o immateriale, attualmente conosciuto o inventato in futuro, scambiate in forza dell'Ordine o del Contratto. A titolo esemplificativo, costituiscono Informazioni Riservate: documentazione contrattuale, concetti, idee, conoscenze, arte, disegni, progetti, bozze, relazioni, scritti, diagrammi, modelli, campioni e banche dati di qualsiasi tipo, nonché ogni informazione relativa agli aspetti finanziari, commerciali, tecnici e/o industriali della Cliente.</p> <p>"Materie Prime" si intendono i Prodotti quando sono rappresentati da materie prime.</p> <p>"Ordine" significa l'ordine di acquisto emesso dalla Cliente al Fornitore.</p> <p>"Parti" si intendono collettivamente la Cliente e il Fornitore.</p> <p>"Prodotti" significa l'oggetto degli Ordini quali ad esempio materie prime, materiali, prodotti.</p> <p>"Servizi" significa i servizi oggetto degli Ordini.</p> <p>2. Condizioni Generali</p> <p>2.1 Prevalenza delle Condizioni Generali</p> <p>2.1.1 Le presenti Condizioni Generali regolano i termini e le condizioni di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi individuati negli Ordini inviati dalla Cliente a far data dalla pubblicazione delle presenti Condizioni Generali sul sito internet della Cliente, fatta salva ogni diversa pattuizione scritta tra le Parti.</p> <p>2.1.2 Non si applicano le condizioni generali del Fornitore che siano in contrasto con o diverse dalle Condizioni Generali, salvo che non siano state accettate espressamente dalla Cliente. Eventuali modifiche dovranno in ogni caso essere concordate dalle Parti per iscritto e sottoscritte specificatamente dalla Cliente.</p> <p>2.2 Accettazione delle Condizioni Generali</p> <p>2.2.1 Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate se sottoscritte dal Fornitore o se quest'ultimo ha dato esecuzione anche a un solo Ordine o a tutto o parte delle Condizioni Generali.</p> <p>2.3 Condizioni Generali del Fornitore</p> <p>2.3.1 La consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi oggetto dell'Ordine, o il pagamento dello stesso eseguito da parte della Cliente, non costituisce accettazione delle condizioni generali del Fornitore.</p> <p>3. Obblighi del Fornitore</p> <p>3.1 Fornitura dei Prodotti e/o prestazione dei Servizi</p> <p>3.1.1 Il Fornitore si impegna a consegnare i Prodotti e/o a prestare i Servizi</p> <p>(i) nel rispetto delle leggi e/o regolamenti vigenti;</p> <p>(ii) idonei ai fini del Contratto;</p> <p>(iii) conformi alle specifiche di acquisto della Cliente o alle caratteristiche pubblicate o emesse dal Fornitore o ai campioni forniti per l'omologazione dei Prodotti;</p> <p>(iv) commercializzabili;</p> <p>(v) esenti da difetti di lavorazione, materiali, di fabbricazione e progettazione;</p> <p>(vi) esenti da diritti di terzi;</p> <p>(vii) imballati in maniera idonea ed etichettati in conformità e secondo gli standard e le normative vigenti.</p> <p>3.2 Documentazione tecnica</p> <p>3.2.1 La fornitura dei Prodotti dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica redatta in lingua italiana (inclusi manuali di istruzione ed eventuale installazione, collaudo e manutenzione e la dichiarazione di conformità CE, qualora applicabile), volta ad assicurare e illustrare il corretto funzionamento e la relativa manutenzione ordinaria dei materiali oggetto della fornitura, nonché dei certificati indicati nell'Ordine (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, certificati di qualità, di prodotto, di conformità alla normativa tecnica di riferimento, ecc.).</p> <p>3.3 Modifica nel processo, nel sito produttivo o nelle materie prime</p> <p>3.3.1 Il Fornitore si impegna ad informare la Cliente per iscritto, con almeno sei mesi di preavviso, di ogni cambiamento nel processo produttivo, nel sito produttivo e/o nelle materie prime utilizzate.</p> <p>3.3.2 Il Fornitore si impegna ad ottenere il consenso scritto della Cliente in conformità al presente articolo e si impegna, a meno che e fino a quando tale consenso non sia stato dato dalla Cliente stessa, a continuare a fornire e a garantire la capacità di fornire le Materie Prime nella loro forma invariata e nelle quantità previste dal Contratto o dal singolo Ordine per l'intera durata del Contratto. Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, la Cliente può risolvere il Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso non inferiore ad un mese, qualora il Fornitore apporti una modifica sostanziale senza chiedere il consenso scritto della Cliente o non sia in grado o si rifiuti di fornire alla Cliente le Materie Prime nella loro forma invariata per la restante durata del Contratto.</p> <p>3.3.3 Ai fini del presente articolo, per "modifica sostanziale" si intende una modifica a tutti o a uno qualsiasi dei mezzi di produzione, degli impianti di produzione, delle procedure di produzione, o nella composizione, origine o selezione delle materie prime o delle specifiche di prodotto o dei metodi di controllo della qualità.</p> <p>3.4 Divieto di sospensione delle forniture</p> <p>3.4.1 Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso, salvo i casi di forza maggiore, la consegna dei Prodotti o la prestazione dei Servizi alla Cliente.</p>	<p>3.5 Responsabilità per danni causati da azioni di terzi</p> <p>3.5.1 Il Fornitore si impegna a difendere, indennizzare, tenere indenne e manlevare la Cliente da e contro qualsiasi danno, perdita, costo, spesa o responsabilità causata alla Cliente, sia direttamente che indirettamente, come risultato di qualsiasi azione, reclamo o richiesta da parte di terzi, derivante dall'uso o dalla vendita dei Prodotti e/o dalla prestazione dei Servizi.</p> <p>3.5.2 La Cliente si riserva il diritto di prendere parte alla difesa contro tali azioni, pretese o richieste o, a sua descrizione, di intraprendere in via principale la difesa, nominando propri consulenti legali.</p> <p>3.6 Responsabilità per danni causati da violazione della Proprietà Intellettuale</p> <p>3.6.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o i Servizi sono esenti da Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi che impediscano o limitano l'uso previsto nel Contratto e l'uso normale dei Prodotti e/o dei Servizi.</p> <p>3.6.2 Il Fornitore si impegna a difendere, indennizzare, tenere indenne e manlevare la Cliente verso qualsiasi azione o pretesa di terzi per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale derivante dall'uso o dalla vendita dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi.</p> <p>3.6.3 La Cliente si riserva il diritto di prendere parte alla difesa e, a sua discrezione, di nominare dei propri consulenti legali, con relativi costi e spese a carico (secondo il tariffario ministeriale) del Fornitore.</p> <p>3.6.4 In caso di reclamo contro la Cliente per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto la Cliente del reclamo ricevuto e tenere informata la Cliente periodicamente dello svolgimento del reclamo e dell'eventuale contenzioso, nonché della strategia difensiva che si intende adottare, concedendo ai legali e consulenti della Cliente di intervenire se ritenuto necessario.</p> <p>3.6.5 In caso di reclamo contro la Cliente per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese e a discrezione della Cliente, procurare e garantire alla Cliente stessa il diritto di continuare ad usare Prodotti e/o i Servizi, modificare Prodotti e/o i Servizi per evitare la violazione, sostituire Prodotti e/o i Servizi con altri di pari caratteristiche che risultino non essere in violazione.</p> <p>3.7 Azioni legali dei dipendenti</p> <p>3.7.1 Il Fornitore è e sarà il solo responsabile di eventuali azioni legali presentate dai propri dipendenti / collaboratori nei confronti della Cliente.</p> <p>3.7.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Cliente da qualsiasi rivendicazione da parte dei propri dipendenti / collaboratori.</p> <p>3.7.3 Il Fornitore autorizza la Cliente ad effettuare pagamenti ai propri dipendenti / collaboratori al fine di evitare azioni legali e/o gravami. Le eventuali somme erogate saranno destinate a credito a compensazione tra le Parti.</p> <p>3.8 Impossibilità a commercializzare i Prodotti e/o i Servizi</p> <p>3.8.1 Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente la Cliente qualora i Prodotti e/o i Servizi vengano dichiarati non commercializzabili o non fornibili in conseguenza di intervenute modifiche normative.</p> <p>3.8.2 Qualora si verifici l'impossibilità a commercializzare o fornire i Prodotti e/o a prestare i Servizi, la Cliente avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e i relativi Ordini, senza nulla doverne al Fornitore.</p> <p>4. Approvvigionamento delle materie prime</p> <p>4.1.1 Il presente articolo 4 si applica quando il Fornitore fornisce Materie Prime.</p> <p>4.1.2 Il Fornitore dovrà informare la Cliente per iscritto, con almeno sei mesi di anticipo (o immediatamente dopo averne avuto conoscenza, se successivo al periodo di sei mesi), dell'interruzione o sospensione della produzione delle Materie Prime.</p> <p>4.1.3 In questo caso, la Cliente avrà un diritto di prelazione, fino alla sospensione della produzione, per acquisire, secondo i termini del Contratto, tutte o una parte delle Materie Prime, incluse le Materie Prime che sono già state prodotte per la Cliente, o che sono conservate dalla Cliente in base a un accordo di consegna in conto deposito tra le Parti, o che devono ancora essere prodotte.</p> <p>5. Garanzie e rimedi</p> <p>5.1 Titolarità</p> <p>5.1.1 Il Fornitore garantisce di aver ottenuto dai titolari i necessari diritti, incarichi, licenze, autorizzazioni necessari a realizzare lo scopo del Contratto e di ciascun Ordine.</p> <p>5.1.2 Il Fornitore si impegna a farsi carico e a sostenere qualsiasi pagamento delle somme e/o dei corrispettivi necessari per risultare titolare di tali Prodotti e/o Servizi.</p> <p>5.2 Durata delle garanzie</p> <p>5.2.1 La durata della garanzia dei Prodotti e/o dei Servizi è il maggior periodo tra i ventiquattro mesi dall'ispezione dei Prodotti oppure i ventiquattro mesi dalla consegna / fornitura dei Servizi.</p> <p>5.2.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non avranno difetti seriali per un periodo di quarantotto mesi dalla consegna. Un difetto seriale si verifica quando il Cliente ed il Fornitore determinano congiuntamente, in base al tipo ed alla causa del danno, che un danno stesso può verificarsi su tutti i Prodotti consegnati della stessa tipologia o di una determinata quantità di Prodotti-lotti consegnati ed eseguiti. In ogni caso, può verificarsi un danno seriale senza che sia necessario un accertamento congiunto, quando uno stesso danno è accertato durante il periodo di garanzia in almeno il 2% di tutti i Prodotti consegnati della stessa tipologia o di una determinata quantità di Prodotti-lotti.</p> <p>5.3 Rimedi</p> <p>5.3.1 All'interno del periodo di garanzia, il Fornitore si impegna a sostituire o correggere, tempestivamente e senza spese o costi per la Cliente, i Prodotti e/o i Servizi forniti che non siano conformi alla documentazione contrattuale e/o ai requisiti concordati. Qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di correzione o sostituzione, come sopra stabilito, la Cliente si riserva il diritto di correggere o sostituire i difetti o gli errori rilevati, di propria iniziativa o tramite terzi, e di addebitare al Fornitore i costi e le spese sostenute. La Cliente potrà scontare l'importo corrispondente a tali costi e spese da eventuali fatture in attesa di pagamento o, se del caso, prelevare l'importo in questione dalle fidejussioni consegnate dal Fornitore, oppure, in alternativa, risolvere il Contratto salvo la richiesta di risarcimento danni.</p> <p>5.4 Nuova garanzia post rimedio</p> <p>5.4.1 Per i Prodotti riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia ha inizio un nuovo periodo di garanzia non appena il Fornitore ha completato l'attività di riparazione o</p>
---	--

	sostituzione. La presente disposizione si applica solo se volume, durata, costi delle riparazioni, spese di spedizioni successivi non sono ritenuti irrilevanti dalla Cliente.			
5.5	Garanzie aggiuntive			
5.5.1	Le suddette garanzie e rimedi si aggiungono ad ogni altra garanzia/rimedio (contenuta in ogni altro contratto e/o ordine) fornita alla Cliente dal Fornitore o garantita per legge.			
6.	Consegna			
6.1	Difetti			
6.1.1	La consegna dei Prodotti e/o dei Servizi non costituisce accettazione da parte della Cliente, la quale potrà, anche al momento del relativo utilizzo del Prodotto o prestazione del Servizio, ispezionare i Prodotti e testare i Servizi consegnati e segnalare gli eventuali difetti.			
6.1.2	L'ispezione dei Prodotti e in generale delle merci in entrata da parte della Cliente è limitata al controllo della consegna per evidenti non conformità nell'identificazione dei Prodotti, evidenti scostamenti di quantità, nonché danni derivanti dal trasporto (vizi palesi).			
6.1.3	I vizi palesi devono essere comunicati per iscritto al Fornitore entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dei Prodotti.			
6.1.4	Se la fornitura viene rifiutata, questa si intenderà come consegna non effettuata e le spese di reso della stessa saranno a carico del Fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti.			
6.1.5	Tutti gli altri vizi (vizi occulti) devono essere comunicati per iscritto al Fornitore entro dieci giorni lavorativi dalla scoperta del difetto.			
6.1.6	La Cliente si riserva il diritto di ispezionare i Prodotti ordinati nei magazzini o laboratori del Fornitore, prima della spedizione al fine di verificarne la conformità ai requisiti richiesti. Tale ispezione non solleva il Fornitore dalla responsabilità di fornire i Prodotti in stretta conformità con le specifiche e i requisiti legali applicabili, né da eventuali obblighi assunti nell'ambito delle garanzie. Il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività di verifica e controllo, incluso l'accesso alla documentazione e alle informazioni inerenti all'esecuzione del Contratto.			
6.1.7	Per eventuali vizi non segnalati, la Cliente ha diritto al reclamo dei danni in accordo a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e dalle leggi vigenti.			
6.1.8	Qualora, nell'ambito dei controlli, la Cliente valuti che l'Ordine non sia eseguito dal Fornitore in conformità a quanto previsto nel Contratto, o nel singolo Ordine, incluso il mancato rispetto dei principi di sostenibilità, la Cliente - fermi i rimedi di legge o previsti nel Contratto - potrà chiedere ed ottenere, senza ritardo, l'adozione dei necessari correttivi o risolvere il Contratto, o l'Ordine, qualora agli inadempimenti non fosse possibile porre rimedio senza che da ciò possa derivare alcun diritto per il Fornitore a qualsivoglia pretesa, indennità, risarcimento o danno. La Cliente si riserva il diritto di accettare una fornitura difettosa e concordare con il Fornitore una riduzione del prezzo in base al vizio riscontrato.			
6.1.9	Nei massimi limiti consentiti dalla legge applicabile, i suddetti controlli non potranno in alcun modo (a) limitare la responsabilità del Fornitore e/o (b) limitare i diritti previsti dal Contratto a favore della Cliente e/o (c) essere posti in essere in violazione delle norme di legge.			
6.1.10	Il Fornitore sopporterà tutti i costi di eventuali test e prove ripetute a causa del vizio riscontrato.			
6.2	Collaudo			
6.2.1	In caso di macchinari o Servizi, entro quindici giorni dalla consegna il Fornitore si impegna a richiedere la procedura di collaudo ai sensi dell'art. 1665 c.c.; in difetto la Cliente potrà, nei successivi dodici mesi, procedere al collaudo. Scopo del collaudo è verificare il completamento della fornitura, la sua rispondenza alle specifiche contrattuali e alle norme di legge e l'idoneità dei materiali. In caso di difformità il Fornitore è tenuto ad eliminare i vizi entro trenta giorni dalla data di collaudo. Al termine del collaudo, il Fornitore dovrà redigere un verbale definitivo, sottoscritto da ambo le Parti, da cui dovrà risultare la dichiarazione di accettazione degli interventi da parte della Cliente con riserva per eventuali vizi o difetti ulteriori.			
6.3	Penali			
6.3.1	Nel caso in cui il Fornitore non riesca a consegnare i Prodotti e/o a prestare i Servizi entro il termine stabilito nel Contratto o nel relativo Ordine, il Fornitore dovrà pagare una penale pari allo 0,3 % del valore del Contratto o dell'Ordine per ciascun giorno di ritardo nella consegna o esecuzione, fino ad un massimo del 10% del valore del Contratto o dell'Ordine, salvo il diritto al maggior danno.			
6.3.2	Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro sette giorni dalla richiesta scritta della Cliente. Se il ritardo supera i trenta giorni, la Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto o il relativo Ordine, senza ulteriori obblighi, oltre a richiedere la penale accumulata fino a quel momento, e fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.			
6.4	Trasferimento di proprietà			
6.4.1	Indipendentemente dal momento o dal luogo in cui avviene il trasferimento della proprietà dei Prodotti, il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passa alla Cliente al momento e nel luogo della consegna concordata nella documentazione contrattuale o nell'Ordine.			
7.	Imballaggi			
7.1.1	Il Fornitore dovrà provvedere a fornire i Prodotti adeguatamente imballati, garantendo che gli stessi possano essere facilmente controllati ed ispezionati senza essere danneggiati durante il trasporto e le successive operazioni di scarico e stoccaggio. L'imballo, se non diversamente specificato, è incluso nel prezzo unitario dei Prodotti forniti.			
7.1.2	Il Fornitore è responsabile per tutti i danni subiti dai Prodotti imputabili ad inadeguato imballaggio. I Prodotti che, per dimensioni o peso, non permettano un imballo idoneo, dovranno essere sistemati su pialoni o comunque appoggiati su traverse di spessore adeguato in modo da consentirne il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza. I mezzi di trasporto che dovessero giungere a destinazione presentando difficoltà di scarico, non verranno accettati. Ogni collo dovrà essere idoneamente marcato e/o etichettato con le seguenti indicazioni: indirizzo dettagliato della destinazione, numero d'Ordine, peso lordo/netto espresso in kg.			
8.	Pagamenti			
8.1	Variazione prezzo			
8.1.1	Il Fornitore si impegna a non sollevare alcuna ulteriore pretesa nemmeno per valutazione erronea o insufficiente dell'oggetto della fornitura e di quanto necessario per realizzarlo, per intervenute difficoltà di esecuzione, per aumenti del costo dei materiali e/o della manodopera anche se dovuti a circostanze imprevedibili. Il rischio di impresa incombe sul Fornitore.			
8.1.2	Le differenze di prezzo sono pagabili dalla Cliente solo a fronte di accordo scritto.			
		8.2	Tasse	
		8.2.1	I prezzi indicati nell'Ordine sono prezzi fissi e le tasse (qualora applicabili) devono essere indicate separatamente.	
		8.3	Paese di pagamento	
		8.3.1	I pagamenti sono da effettuarsi nel paese in cui il Fornitore ha sede legale e su un conto corrente aperto ed intestato al Fornitore.	
		8.4	Termini di pagamento	
		8.4.1	La Cliente si impegna a effettuare i pagamenti nel rispetto dei termini convenuti nell'Ordine/Contratto.	
		8.5	Interessi di mora	
		8.5.1	Eventuali interessi di mora per il ritardo nei pagamenti non potranno essere applicati se non dopo trenta giorni dalla notifica di mancato pagamento.	
		8.6	Fatture	
		8.6.1	Il Fornitore si impegna a presentare le fatture in formato verificabile e rispettando le norme vigenti in materia e le richieste della Cliente includendo alcune informazioni minime (e.g., nome/indirizzo/persona rif Fornitore, nr PO, data, IVA etc.), nonché eventuali riferimenti a tassazione, doppia-imposizione etc., se pertinente.	
		8.7	Altri oneri	
		8.7.1	Salvo che il trasporto non sia fornito dalla Cliente, gli oneri quali l'imballaggio, il trasporto, la movimentazione, ecc. dovranno essere indicati nelle fatture presentate e relative agli Ordini; pertanto, tali oneri devono far parte del prezzo indicato dal Fornitore.	
		8.8	Fideiussione a garanzia	
		8.8.1	Su richiesta della Cliente, il Fornitore si impegna a costituire e presentare alla Cliente una garanzia per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004, pari al 10% dell'importo annuo contrattuale, operante per tutta la durata del Contratto e, in caso di proroga, estesa per la durata della proroga negoziata.	
		9.	Assicurazione	
		9.1	Oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie di legge, il Fornitore si impegna a stipulare, e mantenere operanti a proprie spese, idonee polizze assicurative a copertura di tutti i danni, anche indiretti e successivi alla vendita dei Prodotti e/o alla fornitura dei Servizi, che possano essere causati dal Fornitore stesso, dal suo personale o dal personale da esso comunque e a qualsiasi titolo utilizzato, alla Cliente, al personale della Cliente, e al personale da quest'ultima comunque e a qualsiasi titolo utilizzato, nonché ai beni di proprietà dei soggetti appena elencati, nonché a terzi.	
		9.2	Il Fornitore è tenuto a rilasciare alla Cliente specifica conferma scritta della avvenuta attivazione delle coperture assicurative prima della stipula del Contratto, fornendo copia delle relative polizze.	
		9.3	Le polizze in discorso devono tassativamente escludere tutti i diritti di ricorso delle compagnie di assicurazione contro la Cliente.	
		9.4	Limitatamente al caso di fornitura di Servizi, si specifica che il Fornitore dovrà sottoscrivere, tra le altre e senza che con ciò si limiti o si esaurisca l'ambito di copertura delle polizze da stipularsi a carico del Fornitore, anche le seguenti polizze assicurative:	
		(i)	assicurazione a norma di legge per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e/o decessi sul lavoro del personale del Fornitore, di terzi che lavorano per il Fornitore, infortuni, malattie e decessi causati dall'esecuzione dei lavori appaltati e dei Servizi. Tale assicurazione dovrà essere tassativamente conforme alle leggi vigenti;	
		(ii)	assicurazione contro tutti gli incidenti e infortuni sul lavoro e/o decessi di dipendenti, consulenti, amministratori della Cliente e del personale da essa comunque utilizzato, nonché di terzi e contro tutti i danni a beni della Cliente e di terzi, causati dal Fornitore, e/o dal suo personale;	
		(iii)	[EVENTUALI ULTERIORI ASSICURAZIONI SPECIFICHE].	
		9.5	In ogni caso, gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo la responsabilità del Fornitore, che rimane obbligato anche per gli importi superiori ai massimali delle polizze di assicurazione, per gli importi inclusi in franchigia e comunque per tutti gli importi non pagati dalle compagnie di assicurazione.	
		10.	Salute e sicurezza	
		10.1	Dichiarazioni, garanzie e impegni	
		10.1.1	Il Fornitore è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di Salute e Sicurezza e di Prevenzione dei Rischi Professionali e si impegna ad attuare tali disposizioni.	
		10.1.2	Il Fornitore dichiara e garantisce in generale alla Cliente che il proprio personale è adeguatamente istruito e addestrato sui rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, avendo loro fornito dettagliate indicazioni nonché impartito le istruzioni adeguate sui rischi specifici.	
		10.2	Prevenzione	
		10.2.1	Il Fornitore si impegna a mantenere un atteggiamento preventivo e a promuovere iniziative volte a incoraggiare una maggiore responsabilità ambientale e a fare un uso efficiente delle risorse naturali per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale. Il Fornitore dovrà inoltre disporre di misure correttive per mitigare eventuali danni e ripristinare lo status quo.	
		10.3	Obblighi di segnalazione	
		10.3.1	Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali problematiche relative alla sicurezza, alla salute, all'ambiente e alla qualità, assumendosi la piena responsabilità per eventuali effetti negativi derivanti dalle sue azioni, omissioni o negligenze in tali questioni.	
		10.4	Smaltimento rifiuti	
		10.4.1	Il Fornitore, salvo non sia concordato diversamente, dovrà gestire, immagazzinare e smaltire i rifiuti in modo sicuro e in conformità con le normative vigenti, e cercherà di ridurre le emissioni in atmosfera, evitare impatti negativi sul suolo, gestire gli scarichi delle acque reflue secondo le normative vigenti, minimizzare i rifiuti e contribuire al riciclaggio e all'utilizzo di materiali e prodotti e, comunque, utilizzare tecnologie rispettose dell'ambiente.	
		11.	Import. Export. Controlli doganali	
		11.1	Responsabilità	
		11.1.1	Il Fornitore sarà responsabile di garantire che eventuali licenze, permessi ed autorizzazioni richiesti per articoli, merci, tecnologia o software spediti o trasferiti dal Fornitore in relazione o associazione con la consegna dei Prodotti siano inclusi nella documentazione export/import necessaria per rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili.	



11.2	Obblighi di notifica		
11.2.1	Il Fornitore dovrà immediatamente informare la Cliente qualora i suoi diritti all'esportazione vengano negati, sospesi o revocati, nonché eventuali inserimenti in <i>black list</i> .	15.2	e dovranno essere restituiti alla Cliente alla scadenza del Contratto o del singolo Ordine o su semplice richiesta della Cliente.
11.3	Rispetto delle leggi del paese di origine	15.2.1	Background IPR
11.3.1	Qualora i Prodotti del Fornitore provenissero da una località estera, tali Prodotti saranno soggetti anche alle leggi e ai regolamenti sul controllo delle esportazioni del paese in cui i Prodotti hanno origine. Pertanto, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sul controllo delle esportazioni del paese di origine.	15.3	Ciascuna Parte resta titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (e di qualsiasi altra documentazione e/o bene che facciano parte dei medesimi) esistente anteriormente all'esecuzione del Contratto.
11.4	Responsabilità per violazioni	15.3.1	Side Ground IPR
11.4.1	Il Fornitore dovrà indennizzare la Cliente per tutte le responsabilità, penali, perdite, danni, costi o spese che potrebbero essere imposti a o sostenuti dalla Cliente in relazione a qualsiasi violazione di tali leggi e regolamenti da parte del Fornitore di cui all'art. 11.3.1, dei suoi soci, funzionari, dipendenti, agenti e fornitori a qualsiasi livello.	15.4	Ciascuna Parte resta titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (e di qualsiasi altra documentazione e/o bene che facciano parte dei medesimi) venuti ad esistenza durante la durata del Contratto ma al di fuori di esso.
11.4.2	Nel caso in cui alla Cliente o alle autorità doganali sia richiesto di ottenere informazioni relative alla cittadinanza, allo status di esportatore del personale del Fornitore, oppure qualsiasi altra informazione necessaria ai fini doganali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: origine della merce, dichiarazioni sostitutive di atto notorio corredate da documento di identità del dichiarante, ecc.), il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, garantendo che tali dati siano veritieri, completi e corretti.	15.4.1	Foreground IPR
11.5	Informazioni doganali	15.4.2	La Cliente sarà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale venuti ad esistenza durante l'esecuzione del Contratto.
11.5.1	Il Fornitore dovrà fornire alla Cliente le tariffe doganali ("HS codes") e le informazioni sul Paese di origine ("COO") per ciascun Prodotto, nonché il codice ECCN per gli Stati Uniti d'America.	15.4.3	La Cliente sarà legittimata a disporre liberamente della Foreground IPR, potendone a suo insindacabile giudizio disporre o cederla a terzi, senza che il Fornitore possa sollevare obiezioni o pretese di sorta.
12.	Recesso della Cliente	15.4.4	Resta fatto in ogni caso salvo il diritto degli autori dei Diritti di Proprietà Intellettuale a essere riconosciuti come tali.
12.1.1	La Cliente ha facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, o dal singolo Ordine, dandone preavviso scritto al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere con ricevuta di consegna, o tramite PEC.	15.5	Licenza
12.1.2	Il Fornitore dovrà cessare ogni attività sulla parte che è stata indicata, alla data fissata dalla Cliente.	15.5.1	Il Fornitore concede alla Cliente una licenza non esclusiva, irrevocabile, trasferibile, sub-licenziabile, esente da royalty, per l'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale dei Prodotti e/o dei Servizi, compresi gli eventuali software integrati.
12.1.3	Il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al corrispettivo per i Prodotti consegnati e accettati dalla Cliente. In ogni caso, il rimborso non dovrà includere alcun lucro cessante, perdita di profitto o danno consequenziale e, in linea di principio, non dovrà superare il prezzo delle forniture ai sensi del Contratto risolto.	15.6	Licenza su informazioni fornite alla Cliente
13.	Risoluzione	15.6.1	Qualsiasi informazione che, su qualsiasi supporto in cui si trovi, può essere fornita dalla Cliente al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine o del Contratto, o che dovesse essere raccolta nel corso del rapporto contrattuale, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali informazioni, appartengono alla Cliente o ai suoi licenziatari e rimarranno di proprietà della Cliente o dei suoi licenziatari, e nessun diritto, licenza o autorizzazione si riterrà concesso al Fornitore se non espressamente e previamente previsto per iscritto. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure necessarie affinché tali diritti non vengano violati dal proprio personale, dipendenti e collaboratori.
	In caso di inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni previste dagli articoli 3 - Obblighi del Fornitore; 5 - Garanzie e rimedi; 6.1.8. Difetti di fornitura; 9 - Assicurazione; 10 - Salute e Sicurezza; 11 - Import, Export, Controlli doganali; 15 - Proprietà intellettuale; 16 - Riservatezza; 17 - Marketing; 18 - Privacy; 21.5 - Rappresentanza; 21.6 - Divieto di cessione la Cliente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, o un singolo Ordine, con effetto immediato e senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere con ricevuta di consegna, o tramite PEC.	15.7	Software
	Allo stesso modo, la Cliente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, o un singolo Ordine, con effetto immediato e senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere con ricevuta di consegna, o tramite PEC, nei seguenti casi:	15.7.1	Al fine di garantire la conformità al Data Act, il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto alla Cliente, prima della consegna o messa a disposizione, tutti i software open source implementati o utilizzati nel software integrato, indicando le relative licenze e condizioni d'uso. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare che l'impiego di tali software open source non limiti o impedisca i diritti di accesso, portabilità e condivisione dei dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile, né generi vincoli contrari alle disposizioni del Data Act. L'utilizzo dei software open source dovrà essere autorizzato dalla Cliente per iscritto, previa verifica della compatibilità con gli obblighi di interoperabilità, sicurezza e trasparenza stabiliti dal Data Act.
	(i) consegna della merce o dei Prodotti, o prestazione dei Servizi non eseguita entro il termine di consegna specificato nell'Ordine;	16.	Riservatezza
	(ii) esistenza di gravi inesattezze nelle informazioni fornite dal Fornitore in relazione all'Ordine, in particolare per quanto riguarda la capacità di eseguire l'Ordine, la qualità delle merci o dei Prodotti o Servizi oggetto di Ordine/Contratto, i materiali necessari, o qualsiasi altro aspetto relativo ai Prodotti acquistati;	16.1	Durante l'esecuzione del Contratto, la Cliente potrà condividere con il Fornitore Informazioni Riservate di sua proprietà. Salvo che le Parti non abbiano già sottoscritto uno specifico accordo di riservatezza (NDA) che disciplini gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto, le Parti concordano che saranno validi i seguenti impegni e obblighi. Il Fornitore si impegna a trattare tutte le Informazioni Riservate ricevute esclusivamente per le finalità previste dal Contratto, a non divulgarle a terzi né ad utilizzarle per scopi diversi, e a garantire che anche i propri dipendenti, collaboratori o società collegate e controllate rispettino tali obblighi. Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate solo al personale del Fornitore che ne abbia effettiva necessità per lo svolgimento delle attività contrattuali. Il Fornitore dovrà adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire l'accesso, la perdita o la diffusione non autorizzata di tali Informazioni Riservate e dovrà notificare tempestivamente alla Cliente eventuali violazioni. L'obbligo di riservatezza rimarrà valido anche dopo la conclusione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, per tutto il tempo necessario a tutelare la riservatezza delle informazioni, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo diversa intesa scritta tra le Parti per singoli progetti. Non rientrano negli obblighi di riservatezza le informazioni che sono già di pubblico dominio, che il Fornitore può dimostrare di aver già conosciuto legittimamente, che siano state legittimamente comunicate da terzi, sviluppate indipendentemente dal Fornitore, o che debbano essere divulgate per obbligo di legge, previa comunicazione alla Cliente se possibile. Al termine del Contratto, il Fornitore dovrà restituire o eliminare tutte le informazioni riservate ricevute dalla Cliente e confermare per iscritto l'avvenuta distruzione o restituzione. La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce motivo di risoluzione immediata del Contratto da parte della Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c.
	(iii) mancato rispetto da parte del Fornitore di una qualsiasi delle garanzie e delle indennità stabilite nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine o nel Contratto;	17.	Marketing
	(iv) mancata prestazione delle garanzie eventualmente stabilite, inclusa la garanzia di cui all'art. 8.8 (Fideiussione e garanzia) ovvero mancato rinnovo o scadenza delle stesse, per qualsiasi motivo, prima dell'adempimento delle obbligazioni garantite;	17.1	Il Fornitore non può fare riferimento, descrivere o utilizzare per scopi pubblicitari o altri scopi qualsiasi materiale o documento ai sensi del Contratto, compresi quegli aspetti che possono influenzare l'immagine della Cliente, come marchi, loghi, ecc., senza previa autorizzazione scritta della Cliente.
	(v) violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta dei Fornitori della Cliente, secondo quanto previsto all'art. 22 Responsabilità Amministrativa - Decreto Legislativo n. 231/2001;	18.	Privacy
	(vi) sottoposizione del Fornitore a ordinanza provvisoria, concordato volontario, richiesta/sentenza di fallimento a carico del Fornitore;	18.1	Obblighi del Fornitore
	(vii) nomina da parte di un tribunale o di un creditore di un curatore fallimentare o amministratore giudiziario;	18.1.1	Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali e aziendali della Cliente (di seguito "Dati") in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, inclusi, ma non limitati a, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
	(viii) avvio di altra simile procedura a carico del Fornitore per insolvenza;	18.2	Protezione dei Dati
	(ix) cambiamento di controllo societario del Fornitore.	18.2.1	Il Fornitore adotterà tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei Dati, prevenendo accessi non autorizzati, divulgazioni, alterazioni o distruzioni dei Dati.
13.1.2	In tal caso, sarà dovuto dal Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Cliente come conseguenza dell'inadempimento contestato.	18.3	Divulgazione dei Dati
13.1.3	Qualora il Fornitore abbia in corso - ora o in futuro - altri rapporti contrattuali con la Cliente ("Rapporti Contrattuali"), quest'ultima avrà facoltà di risolvere il Contratto, singoli Ordini e/o i Rapporti Contrattuali con effetto immediato e senza preavviso qualora, durante la vigenza del Contratto, dell'Ordine o dei Rapporti Contrattuali, (i) il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a una delle obbligazioni indicate nella presente clausola risolutiva espressa o nei Rapporti Contrattuali in vigore con la Cliente, o (ii) comunque, la Cliente risolvesse il Contratto o anche uno solo dei Rapporti Contrattuali o Ordine per inadempimento del Fornitore.	18.3.1	Il Fornitore non divulgherà i Dati a terzi senza il previo consenso scritto della Cliente, salvo ove richiesto dalla legge o da un'autorità competente.
14.	Divieto di sospensione	18.4	Violazione dei Dati
14.1.1	Resta inteso che, in caso di controversia tra le Parti in relazione al Contratto, o al singolo Ordine, che non comporti comunque la risoluzione dello stesso, il Fornitore non sarà in alcun modo legittimato a sospendere la fornitura dei Prodotti o la prestazione dei Servizi come stabilito dalle Parti, salvo i casi previsti dalla legge.	18.4.1	In caso di violazione di sicurezza dei Dati, il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente la Cliente e a collaborare per mitigare gli effetti della violazione e per prevenire future violazioni.
15.	Proprietà Intellettuale	18.4.2	Per "Violazione di sicurezza dei Dati" si intende qualsiasi incidente che comporti l'accesso non autorizzato, la divulgazione, l'alterazione o la distruzione dei Dati della Cliente.
15.1	Titolarità Lamberti	18.4.3	In caso di Violazione di sicurezza dei Dati, il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente la Cliente, e comunque non oltre 24 ore dalla scoperta dell'incidente.
15.1.1	La Cliente si riserva i diritti di titolarità su disegni, calcoli e altri documenti commerciali/tecnici eventualmente forniti dalla stessa. Il Fornitore non potrà mettere tali informazioni e documenti a disposizione di terze parti senza il previo consenso scritto della Cliente. I disegni, i calcoli e gli altri documenti commerciali/tecnici dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e dell'Ordine	18.4.4	La notifica dovrà includere:



	(i)	una descrizione della natura della Violazione di sicurezza dei Dati, inclusi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Dati interessati;	21.7.2	L'eventuale conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute negli Ordini deve essere risolto in senso favorevole a queste ultime disposizioni specifiche.
	(ii)	il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Fornitore;	21.7.3	Ogni successiva modifica e/o integrazione delle presenti Condizioni Generali dovrà risultare per iscritto da parte della Cliente e pubblicata sul sito internet della Cliente.
	(iii)	le probabili conseguenze della violazione di sicurezza dei Dati;	21.8	Firme elettroniche
	(iv)	le misure adottate o proposte dal Fornitore per porre rimedio alla violazione di sicurezza dei Dati e, ove appropriato, le misure per mitigare i possibili effetti negativi.	21.8.1	Ciascuna delle Parti (a) ha accettato di consentire l'uso di firme elettroniche (compresi i file .pdf) al fine di accelerare la finalizzazione del presente Contratto, (b) intende essere vincolata dalla rispettiva firma elettronica, riconoscendo così la validità e l'applicabilità del presente Contratto eseguito elettronicamente, (c) è consapevole che l'altra Parte farà affidamento sulla propria firma trasmessa elettronicamente, (d) riconosce tale affidamento e rinuncia a qualsiasi difesa della validità delle firme e dei documenti che riguardano la finalizzazione del presente Contratto sulla base del fatto che una firma è stata inviata solo per via elettronica, e, (e) ha accettato che il presente Contratto venga emesso solo in forma elettronica, validamente eseguito dal suo funzionario(i) o rappresentante(i) debitamente autorizzato(i) mediante firma elettronica, e che non verrà emessa o fornita alcuna copia cartacea del presente Contratto.
18.4.5		Il Fornitore si impegna a prendere tutte le misure necessarie per contenere e mitigare gli effetti della Violazione di sicurezza dei Dati e a prevenire future violazioni, inclusa la revisione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza.		Responsabilità Amministrativa - Decreto Legislativo n. 231/2001.
18.4.6		Il Fornitore collaborerà pienamente con la Cliente e con le autorità competenti per indagare sulla Violazione di sicurezza dei Dati e per adempiere agli obblighi legali derivanti dalla stessa.		Modello 231
18.5		Durata della protezione		Il 15 dicembre 2010 la Cliente ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato e successivi aggiornamenti; la Cliente ha inoltre approvato il Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello; entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.lamberti.com .
18.5.1		Gli obblighi di protezione dei Dati da parte del Fornitore continueranno anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo occorra, fino a quando i Dati saranno in possesso del Fornitore.		La Cliente sottolinea pertanto l'importanza che le proprie controparti mantengano comportamenti che siano rispettosi di quanto indicato nel Modello nei rapporti che intrattengono con la Cliente.
19.		Forza maggiore	22.	Il Fornitore nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Cliente, si impegna quindi a non porre in essere:
19.1.1		Per causa di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile e non imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire o limitare adoperando l'ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile l'adempimento anche solo in parte alcuna delle proprie obbligazioni scaturenti dal Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) incendi, esplosioni, eventi naturali, scioperi, serrate, atti di guerra o terrorismo, sommosse, tumulti, embargo, (ii) regolamenti, leggi, ordini o restrizioni di autorità governative o tribunali, o altri strumenti governativi analoghi, (iii) epidemie e pandemie ("Forza Maggiore").	22.1	- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Modello e del Codice Etico;
19.1.2		Nel caso di un evento di Forza Maggiore i termini stabiliti per la consegna dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi verranno automaticamente prorogati nei limiti di quanto necessario a riflettere pienamente gli effetti dell'evento di Forza Maggiore. In nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi accumulati, rispetto alle tempistiche originarie, a causa di qualsiasi evento di Forza Maggiore.	22.2	- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o che potrebbero determinare reati ivi contemplati.
19.1.3		Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'altra il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore che abbia un impatto sulle proprie obbligazioni scaturenti dal Contratto, nonché, ove possibile, proporre le misure correttive ed i rimedi che possano mitigare l'effetto dell'evento di Forza Maggiore, unitamente ai relativi costi. Nel caso in cui i citati eventi di Forza Maggiore si protragano ininterrottamente per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, senza diritto ad ulteriore indennizzo o risarcimento.		Il Fornitore s'impegna ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Cliente, al fine di permettere lo svolgimento di verifiche circa il rispetto delle disposizioni previste dal Modello.
20.		Audit		Nel caso di inadempimento degli obblighi sopra enunciati, la Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.
20.1		Diritto di audit		Il Fornitore prende inoltre atto della circostanza che, ai fini dell'implementazione della procedura di sostenibilità della propria funzione procurement, Lamberti ha adottato un Codice di Condotta per i propri fornitori; il Fornitore dichiara di avere preso conoscenza di tale Codice di Condotta (disponibile per il download al seguente link www.Lamberti.com) e del suo contenuto. Il Fornitore si impegna a conformare la propria attività, in via continuativa, a tutti i principi previsti nel Codice di Condotta, assumendo tale impegno anche per il fatto di propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 1381 c.c. Nel caso di inadempimento di tali impegni, Lamberti si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
20.1.1		La Cliente si riserva il diritto di condurre un audit presso il Fornitore, a proprie spese e in qualsiasi momento durante la durata del Contratto e fino a cinque anni dalla sua cessazione, per verificare il rispetto delle disposizioni del Contratto.		Legge applicabile
20.1.2		Tale verifica può essere effettuata dalla Cliente o da una terza parte a scelta della Cliente ed è soggetta ai medesimi obblighi di riservatezza disciplinati nel Contratto.		Il Contratto, gli Ordini e le presenti Condizioni Generali sono disciplinati dalla legge italiana, con espressa esclusione delle regole dettate dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
20.1.3		Oggetto dell'audit sarà tutta la documentazione e raccolta di informazioni, scritta o verbale, inerente all'esecuzione del Contratto, nonché la documentazione a esso collegata.		Foro competente
20.2		Spese		Le controversie relative al Contratto e/o alle Condizioni Generali e/o agli Ordini saranno sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione tra le Parti entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della stessa. Nel caso in cui le Parti non sia addivenute a una conciliazione, il Foro competente in via esclusiva per qualunque controversia sarà quello di Milano.
20.2.1		Le verifiche di cui al presente articolo saranno effettuate a cura e spese della Cliente, tranne nel caso in cui la verifica risulti un grave inadempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore.	23.	
21.		Miscellanea	24.	
21.1		Rinunce		
21.1.1		L'eventuale tolleranza, la mancata applicazione o il mancato esercizio da parte di una delle Parti, in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo, di una disposizione del Contratto non costituisce, né può essere interpretata come una rinuncia a tale obbligazione e non pregiudica il diritto di eseguire o richiedere il rispetto di tale obbligazione o di qualsiasi altra contenuta nel Contratto in una data successiva.		
21.2		Sopravvivenza		
21.2.1		L'invalidità, nullità o l'inapplicabilità di un articolo o di un diritto derivante dal Contratto non pregiudica la validità o l'applicabilità degli altri articoli e dei restanti diritti.		
21.2.2		Le disposizioni del Contratto rispetto alle quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla cessazione del Contratto resteranno pienamente in vigore nonostante la cessazione del Contratto.		
21.3		Autonomia		
21.3.1		Nessuna disposizione del Contratto intende o può essere considerata come un rapporto di partnership, di rappresentanza, di agenzia, di impiego o di joint venture tra le Parti. Tutte le attività svolte dalle Parti nel perimetro del Contratto sono eseguite dalle Parti come parti indipendenti.		
21.3.2		Il Contratto, o ciascun Ordine, non implicano alcun rapporto di dipendenza tra la Cliente e il Fornitore, né tra la Cliente e i dipendenti del Fornitore. Il Fornitore e i suoi dipendenti operano in piena autonomia e indipendenza rispetto alla Cliente.		
21.4		Non esclusiva		
21.4.1		Le Parti riconoscono e concordano espressamente che il loro rapporto ai sensi del Contratto non è esclusivo e che ciascuna di esse può, fatti salvi gli obblighi di cui al Contratto relativamente agli obblighi di confidenzialità, stipulare accordi sostanzialmente simili con altre parti in relazione a (i) prodotti e/o servizi simili (o sostanzialmente simili) ai Prodotti e/o Servizi contemplati nel Contratto, o parte di essi, o (ii) se del caso, ai Prodotti e/o Servizi, o parte di essi.		
21.5		Rappresentanza		
21.5.1		Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, così come di ciascun Ordine, non rappresenta la Cliente e non è autorizzato a rappresentare o agire per conto della Cliente in nessuna circostanza. Il Fornitore non potrà assumere impegni, stipulare contratti, o creare obbligazioni a nome della Cliente.		
21.6		Divieto di cessione		
21.6.1		È fatto divieto al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a terzi.		
21.6.2		Il mancato rispetto di tale divieto darà alla Cliente la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto con effetto immediato e senza preavviso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.		
21.7		Modifiche e integrazioni		
21.7.1		Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti avente il medesimo oggetto.		